

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 16 giugno 2003

(Causa C-257/03)

(2003/C 226/06)

Il 16 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xavier Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione dati concernenti le emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove conformemente all'art. 4, n. 4, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 1753/2000/CE, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽¹⁾, l'Irlanda è venuta completamente meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 4, n. 4, della decisione;
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 4, n. 4, della decisione dispone con chiarezza che le informazioni vanno trasmesse per la prima volta entro il 1° luglio 2001. L'Irlanda ha mancato di osservare tale scadenza.

⁽¹⁾ GU L 202 del 10.8.2000, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof der Republik Österreich, con ordinanza 27 maggio 2003, nella causa Silvia Hosse contro Land Salzburg

(Causa C-286/03)

(2003/C 226/07)

Con ordinanza 27 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 luglio 2003, nella causa Silvia Hosse contro Land Salzburg, l'Oberster Gerichtshof der Republik Österreich ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 4, n. 2 ter, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, nella versione del regolamento (CEE) n. 1247/92 ⁽²⁾, vada interpretato in relazione all'allegato II, rubrica III, nel senso che esclude dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in quanto prestazione speciale a carattere non contributivo,

un assegno di assistenza ai sensi del Salzburger Pflegegeldgesetz per il familiare di un lavoratore occupato nel Land federale di Salisburgo che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania.

- 2) In caso di soluzione negativa della questione formulata sub 1:

se il familiare di un lavoratore occupato nel Land federale di Salisburgo, che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania, possa chiedere il versamento di un assegno di assistenza ai sensi del Salzburger Pflegegeldgesetz quale prestazione di malattia in denaro ai sensi dell'art. 19 e delle corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo I del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71, indipendentemente dal fatto che la sua residenza principale sia nella Repubblica federale di Germania, ove egli soddisfi le altre condizioni per averne diritto.

- 3) In caso di soluzione affermativa della questione formulata sub 1:

Se una prestazione come l'assegno di assistenza di cui al Salzburger Pflegegeldgesetz possa essere subordinata, quale concessione di un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽³⁾, al fatto che il beneficiario abbia la sua residenza principale nel Land federale di Salisburgo.

- 4) In caso di soluzione affermativa della questione formulata sub 3:

Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con i principi della cittadinanza dell'Unione e di non discriminazione di cui agli artt. 12 e 17 CE, il fatto che il diritto ad un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, come l'assegno di assistenza previsto dal Salzburger Pflegegeldgesetz, venga negato a cittadini dell'Unione che, pur essendo occupati come lavoratori frontalieri nel Land federale di Salisburgo abbiano tuttavia la loro residenza principale in un altro Stato membro.

In caso di soluzione negativa: se la cittadinanza dell'Unione consenta anche ai familiari a carico di un tale lavoratore frontaliere, i quali abbiano anch'essi la loro residenza principale in un altro Stato membro, di ottenere nel Land federale di Salisburgo un assegno di assistenza in forza del Salzburger Pflegegeldgesetz.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 257, pag. 2.